

N. R.G. _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____
_____, elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv.

ATTORE

contro

_____, con il patrocinio
dell'avv. GHERARDINI REMO e dell'avv. GHERARDINI FEDERICA, elettivamente
domiciliato in VIA IRNERIO 14 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. GHERARDINI
REMO

CONVENUTI

Avente ad oggetto: retribuzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna _____
dichiarava di aver prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze del signor
_____, nato _____ il _____, residente _____,
Via _____ (del quale i convenuti sono eredi), dal 01/06/1987 al 30/09/2013,
data in cui il rapporto di lavoro cessava per il decesso del datore di lavoro; dichiarava
altresi che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato. Sino al 12/10/2000
l'attività lavorativa si era svolta a tempo pieno, e comprendeva anche mansioni di
assistenza alla madre del datore di lavoro, signora _____. Dopo il 13/10/2000 e
sino alla cessazione, il rapporto di lavoro era proseguito a tempo parziale per 6 ore
settimanali; in tale periodo la ricorrente effettuava lavori di pulizia (spolverava,
spazzava e lavava i pavimenti, puliva il bagno) e si occupava del bucato (lavava e
stendeva il bucato, stirava gli indumenti). Dopo la cessazione del rapporto la signora
_____ non aveva percepito la retribuzione di settembre 2013, né le spettanze di fine

rapporto (ratei di tredicesima, indennità per ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso), né il trattamento di fine rapporto. Alla data della cessazione del rapporto la signora _____ rimaneva quindi creditrice di somme dovute a titolo di: differenze tra le retribuzioni mensilmente corrisposte ed i minimi sindacali dovuti tempo per tempo; festività fra loro coincidenti e festività in domenica; ferie non godute; tredicesime mensilità; retribuzione settembre 2013, indennità di mancato preavviso e t.f.r., per un totale di Euro 105.152,15, come risultava dal conteggio allegato, somma per la quale agiva in giudizio.

Si costituivano in giudizio _____ quali legittimi eredi di _____ contestando integralmente le pretese avanzate dalla ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso. A parte i profili di prescrizione si chiariva che _____ fino quasi all'epoca del decesso non aveva bisogno di assistenza risultando autonoma e che i rapporti con _____ non potevano in ogni caso ricondursi ad una collaborazione domestica nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel corso del giudizio venivano escussi i testi richiesti dalle parti ed all'esito all'udienza del 21/4/2017 dopo la discussione il giudice leggeva la sentenza.

Ritiene il giudice che il ricorso non possa essere accolto.

Per quanto riguarda la situazione di _____ posto che la stessa non può considerarsi incapace di intendere e di volere (dal 1995 si attesta una sua incapacità dovuta alla sordità) almeno fino al 2000 il rapporto con la stessa deve considerarsi prescritto. Relativamente a tale rapporto potrebbero sussistere eventuali dubbi. Infatti a fronte di una serie di parenti della ricorrente che dichiarano che la stessa si recava quotidianamente per nove ore (dalle 8,00 alle 17,00) a prestare compagnia e a non lasciare sola _____ perché non in grado di badare a se stessa, svolgendo in tali ore attività di cura della casa e dell'anziana signora, abbiamo la testimonianza di _____, medico di famiglia, che appare improntata al minimalismo :” *Dall'inizio degli anni '90 fino alla morte sono stato il medico della sig.ra _____ e successivamente sono stato medico del figlio _____, mentre non ho seguito l'altro figlio _____ era sorda, ma a parte questo, salvo gli ultimi mesi coperti in parte da un ricovero, la sua indipendenza in considerazione dell'età era discreta. Io non escludo che possa aver utilizzato anche la bicicletta per i suoi spostamenti. Le condizioni della casa erano non particolarmente curate, in particolare c'era disordine e non c'era odore di pulito. _____ abitava con la mamma. C'era la signora _____ che io conoscevo che a volte accompagnava la _____ in ambulatorio. So che i rapporti erano difficili per via di _____, sia con la _____ che con la madre e non so di preciso cosa facesse la _____ per la famiglia. Posso collocare la presenza, per altro non continuativa, della _____ dall'inizio degli anni '90 fino a un po' prima della morte della _____. Non ricordo che la _____ avesse una invalidità totale con accompagnamento, credo che comunque questo dipendesse dalla sordità”.* Il teste è comparso a seguito di richiesta di accompagnamento e questo elemento desta perplessità, in particolare considerando il lavoro dello stesso. Pare però improbabile immaginare che il medico curante della _____ non conoscesse il suo stato di salute. Pertanto si deve concludere che anche volendo ammettere la sussistenza di un rapporto

di lavoro dal 1990 al 2000 questo deve intendersi concluso con _____ e, conseguentemente, data l'epoca dei fatti ogni pretesa risulterebbe comunque prescritta.

Rimane il periodo dal 2000 al 2013, epoca del decesso di _____.

Nessuna prova è stata fornita al riguardo sulla natura subordinata del rapporto, sicuramente la ricorrente andava a trovare il _____ sporadicamente ma niente conferma un rapporto di lavoro instaurato tra i due (tutti i parenti della ricorrente hanno dichiarato la stessa cosa ed in particolare che la ricorrente dopo la morte di _____ andava una volta alla settimana a casa di _____ ma nessuno ha potuto precisare le ragioni di tali visite). L'unico teste che poteva dire qualcosa _____ , amico di _____ , ha escluso di aver mai visto a casa dell'amico la _____ ed ha parlato del _____ come di una persona completamente autosufficiente.

Quanto alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dopo la ritrattazione della teste — in un quadro di assoluta incertezza stime ragionevole questo giudice evitare trasmissioni di atti che con ogni probabilità si risolverebbero in archiviazioni.

Il quadro istruttorio così descritto nella sua confusione impone al giudice di compensare tra le parti le spese del giudizio

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Rigetta il ricorso
 - 2) Spese del giudizio compensate
- Bologna il 21/04/2017

Il Giudice Unico